

## **Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 -**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).

*Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - supplemento ordinario*

[Articolo 1 Comma 301](#)

[Articolo 1 Comma 302](#)

[Articolo 1 Comma 303](#)

[Articolo 1 Comma 304](#)

[Articolo 1 Comma 305](#)

[Articolo 1 Comma 306](#)

[Articolo 1 Comma 307](#)

[Articolo 1 Comma 308](#)

[Articolo 1 Comma 309](#)

[Articolo 1 Comma 310](#)

[Articolo 1 Comma 311](#)

[Articolo 1 Comma 312](#)

[Articolo 1 Comma 313](#)

[Articolo 1 Comma 314](#)

[Articolo 1 Comma 315](#)

[Articolo 1 Comma 316](#)

[Articolo 1 Comma 317](#)

[Articolo 1 Comma 318](#)

[Articolo 1 Comma 319](#)

[Articolo 1 Comma 320](#)

[Articolo 1 Comma 321](#)

[Articolo 1 Comma 322](#)

[Articolo 1 Comma 323](#)

[Articolo 1 Comma 324](#)

[Articolo 1 Comma 325](#)

[Articolo 1 Comma 326](#)

[Articolo 1 Comma 327](#)

[Articolo 1 Comma 328](#)

[Articolo 1 Comma 329](#)

[Articolo 1 Comma 330](#)

[Articolo 1 Comma 331](#)

[Articolo 1 Comma 332](#)

[Articolo 1 Comma 333](#)

[Articolo 1 Comma 334](#)

[Articolo 1 Comma 335](#)

[Articolo 1 Comma 336](#)

[Articolo 1 Comma 337](#)

[Articolo 1 Comma 338](#)

[Articolo 1 Comma 339](#)

[Articolo 1 Comma 340](#)

[Articolo 1 Comma 341](#)

[Articolo 1 Comma 342](#)

[Articolo 1 Comma 343](#)

[Articolo 1 Comma 344](#)

[Articolo 1 Comma 345](#)

[Articolo 1 Comma 346](#)

[Articolo 1 Comma 347](#)

[Articolo 1 Comma 348](#)

[Articolo 1 Comma 349](#)

[Articolo 1 Comma 350](#)

[Articolo 1 Comma 351](#)

[Articolo 1 Comma 352](#)

[Articolo 1 Comma 353](#)

[Articolo 1 Comma 354](#)

[Articolo 1 Comma 355](#)

[Articolo 1 Comma 356](#)

[Articolo 1 Comma 357](#)

[Articolo 1 Comma 358](#)

[Articolo 1 Comma 359](#)

[Articolo 1 Comma 360](#)

[Articolo 1 Comma 361](#)  
[Articolo 1 Comma 362](#)  
[Articolo 1 Comma 363](#)  
[Articolo 1 Comma 364](#)  
[Articolo 1 Comma 365](#)  
[Articolo 1 Comma 366](#)  
[Articolo 1 Comma 367](#)  
[Articolo 1 Comma 368](#)  
[Articolo 1 Comma 369](#)  
[Articolo 1 Comma 370](#)  
[Articolo 1 Comma 371](#)  
[Articolo 1 Comma 372](#)  
[Articolo 1 Comma 373](#)  
[Articolo 1 Comma 374](#)  
[Articolo 1 Comma 375](#)  
[Articolo 1 Comma 376](#)  
[Articolo 1 Comma 377](#)  
[Articolo 1 Comma 378](#)  
[Articolo 1 Comma 379](#)  
[Articolo 1 Comma 380](#)  
[Articolo 1 Comma 381](#)  
[Articolo 1 Comma 382](#)  
[Articolo 1 Comma 383](#)  
[Articolo 1 Comma 384](#)  
[Articolo 1 Comma 385](#)  
[Articolo 1 Comma 386](#)  
[Articolo 1 Comma 387](#)  
[Articolo 1 Comma 388](#)  
[Articolo 1 Comma 389](#)  
[Articolo 1 Comma 390](#)  
[Articolo 1 Comma 391](#)  
[Articolo 1 Comma 392](#)  
[Articolo 1 Comma 393](#)  
[Articolo 1 Comma 394](#)  
[Articolo 1 Comma 395](#)  
[Articolo 1 Comma 396](#)  
[Articolo 1 Comma 397](#)  
[Articolo 1 Comma 398](#)  
[Articolo 1 Comma 399](#)  
[Articolo 1 Comma 400](#)  
[Articolo 1 Comma 401](#)  
[Articolo 1 Comma 402](#)  
[Articolo 1 Comma 403](#)  
[Articolo 1 Comma 404](#)  
[Articolo 1 Comma 405](#)  
[Articolo 1 Comma 406](#)  
[Articolo 1 Comma 407](#)  
[Articolo 1 Comma 408](#)  
[Articolo 1 Comma 409](#)  
[Articolo 1 Comma 410](#)  
[Articolo 1 Comma 411](#)  
[Articolo 1 Comma 412](#)  
[Articolo 1 Comma 413](#)  
[Articolo 1 Comma 414](#)  
[Articolo 1 Comma 415](#)  
[Articolo 1 Comma 416](#)  
[Articolo 1 Comma 417](#)  
[Articolo 1 Comma 418](#)  
[Articolo 1 Comma 419](#)  
[Articolo 1 Comma 420](#)  
[Articolo 1 Comma 421](#)  
[Articolo 1 Comma 422](#)  
[Articolo 1 Comma 423](#)  
[Articolo 1 Comma 424](#)  
[Articolo 1 Comma 425](#)  
[Articolo 1 Comma 426](#)

[Articolo 1 Comma 427](#)  
[Articolo 1 Comma 428](#)  
[Articolo 1 Comma 429](#)  
[Articolo 1 Comma 430](#)  
[Articolo 1 Comma 431](#)  
[Articolo 1 Comma 432](#)  
[Articolo 1 Comma 433](#)  
[Articolo 1 Comma 434](#)  
[Articolo 1 Comma 435](#)  
[Articolo 1 Comma 436](#)  
[Articolo 1 Comma 437](#)  
[Articolo 1 Comma 438](#)  
[Articolo 1 Comma 439](#)  
[Articolo 1 Comma 440](#)  
[Articolo 1 Comma 441](#)  
[Articolo 1 Comma 442](#)  
[Articolo 1 Comma 443](#)  
[Articolo 1 Comma 444](#)  
[Articolo 1 Comma 445](#)  
[Articolo 1 Comma 446](#)  
[Articolo 1 Comma 447](#)  
[Articolo 1 Comma 448](#)  
[Articolo 1 Comma 449](#)  
[Articolo 1 Comma 450](#)

#### **Articolo 1 Comma 301 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 maggio 2011, n. 75](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 302 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 303 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

303. Il Fondo di garanzia di cui all'[articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), e' integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilita', nonche' per il loro sviluppo e ammodernamento.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 304 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il piu' efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonche' di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalita' innovative di finanziamento:

a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilita', a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'[articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207](#), e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o piu' associazioni o societa' sportive utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita' non puo' prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici e comunque con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorita' di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;

b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che puo' richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi e' convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del

progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima;

c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale e' invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;

d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato e' fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo' esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;

e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 305 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 306 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

306. Per le finalita' di cui all'[articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2010, n. 25](#), e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 307 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 e' attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 308 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria" nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, e' autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 309 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 310 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

310. Il fondo di cui all'[articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e' destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale "Normattiva" volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonche' a fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalita' di funzionamento delle attivita' relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attivita'. La banca dati del portale e' alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative attivita' sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale. Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo e' incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 311 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

311. I commi 1, 2 e 3 dell'[articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 febbraio 2009, n. 9](#), sono abrogati.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 312 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonche' per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformita' alle disposizioni del codice di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 313 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'[articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246](#), e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 314 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

314. All'[articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127](#), il comma 30 e' abrogato.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 315 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

315. All'[articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), dopo le parole: "livelli essenziali di assistenza" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero". All'[articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), dopo le parole: "tecnico-operativa della difesa" sono inserite le seguenti: "nonche' per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 316 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

316. All'[articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 luglio 2013, n. 85](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del [comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999](#), il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non puo' superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 317 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

317. All'[articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, dopo le parole: "compiti ispettivi" sono inserite le seguenti: ", a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per lo svolgimento delle attivita' indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 318 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

318. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#), e successive modificazioni, e' ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 319 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione stanziata dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del

Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa puo' richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'[articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#), e successive modificazioni, e a quelle di cui all'[articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#). Le agevolazioni di cui all'[articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'[articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#). Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'[articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784](#), e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, e' autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorita':

a) concessione ai comuni che abbiano gia' presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno -- biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 1 Comma 320 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

320. Al fine di consentire le attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 1 Comma 321 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

321. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' le Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente ne' deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma e' asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorita'.

#### [Torna al sommario](#)

### **Articolo 1 Comma 322 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

322. Il [comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei



predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalita' compensative tra le diverse tipologie di spesa".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 323 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

323. All'[articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146](#), dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, e' trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unita' di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma 2 e' ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 324 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'[articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 novembre 2001, n. 418](#), in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unita' produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della [legge 5 ottobre 1991, n. 317](#), nonche' ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, e' autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' attuative della presente disposizione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 325 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

325. Le disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra l'1 gennaio e il 30 giugno 2014.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 326 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

326. All'[articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 ottobre 2013, n. 112](#), dopo il comma 19 e' inserito il seguente:

"19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarita' per la specificita' della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacita' produttive, i rilevanti ricavi propri, nonche' per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera f\), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 giugno 2010, n. 100](#). Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 327 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al **numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 7 ottobre 2013, n. 112**, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 328 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

328. E' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra "I virtuosi italiani" di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 329 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

329. All'**articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18**, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'**articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440**, sono raddoppiati, se nel contratto e' inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 330 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT -- Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze e' risolta e le attivita' previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalita' in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 331 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

331. All'**articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 15 luglio 2011, n. 111**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 11 e' sostituito dal seguente:

"11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la societa' di cui all'**articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 23 giugno 1993, n. 202**, e' trasferita alla Societa' Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della societa'";

b) il primo periodo del comma 12 e' sostituito dal seguente: "Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla societa'

trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 332 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di euro. L'anticipazione è concessa, previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, a valere sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di cui al [comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 giugno 2013, n. 64](#), e successive modificazioni, previsto dall'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 ottobre 2013, n. 124](#). Della presente disposizione si tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato [articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013](#), si provvede alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue diverse sezioni.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 333 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte della società EUR Spa, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la società, il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché il comune di Roma Capitale;

b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 334 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

334. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 luglio 2012, n. 103](#), per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 335 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'[articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'[articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 luglio 2012, n. 103](#).

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 336 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

336. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al [comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 ottobre 2010, n. 163](#), e' prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'[articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2012, n. 14](#), per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 337 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'[articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 luglio 2012, n. 103](#), ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalita' di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48](#).

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 338 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai commi da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 339 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

339. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'[articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, e' ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalita' diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 340 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

340. Al [comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 341 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 342 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

342. All'[articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), le parole: "al di sopra della soglia di rilievo comunitario" sono soppresse.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 343 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 344 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

344. All'[articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), il comma 11 e' sostituito dal seguente:

"11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'[articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo e' destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 345 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e' autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalita' di cui all'[articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38](#), e di 500.000 euro per le finalita' di cui all'articolo 21 della medesima legge.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 346 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

346. E' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio

nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del [decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#), e dei relativi provvedimenti attuativi.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 347 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:

a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dall'1 al 6 marzo 2011;

b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;

c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 348 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

348. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'[articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 ottobre 2013, n. 125](#), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'[articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 26 febbraio 2011, n. 10](#), nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'[articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2013, n. 71](#), avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 349 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

349. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), al [decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), al testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e al [decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012](#), con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 350 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita' dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai [decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009](#) e [n. 11 del 17 luglio 2009](#), pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonche' per assicurare la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 351 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

351. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione e' stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'[articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012](#) sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 352 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

352. All'[articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), le parole: "6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 353 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 354 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

354. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#), e dall'[articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'[articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220](#), nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 355 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

355. All'[articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente:

"n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarieta', nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 356 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'[articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), e successive modificazioni, nonche' alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicit  di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede con le risorse di cui alle contabilit  speciali di cui all'[articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#), che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 357 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

357. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'[articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#), possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'[articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 358 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

358. Per la concessione dei contributi di cui all'[articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#), i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purch  in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poich  ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 359 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

359. I Commissari delegati di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#), sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi



maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 360 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

360. All'[articolo 3, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#), le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 361 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

361. All'[articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#), dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilita' speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'[articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), e successive modificazioni.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal [regolamento \(CE\) n. 1998/2006](#) della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del [regolamento \(CE\) n. 1535/2007](#) della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.

1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di rendicontazione".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 362 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

362. Al fine di consentire un'adeguata continuita' di funzione degli istituti coinvolti nell'attivitа' di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'[articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 363 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

363. All'[articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#), e successive modificazioni, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 364 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

364. La durata della contabilita' speciale n. 5458 di cui all'[articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, e' prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unita' di progetto Sicurezza e qualita' della regione Veneto e' tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilita'.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 365 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

365. I finanziamenti di cui all'[articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), sono esentati dagli obblighi di cui all'[articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#), in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 366 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

366. All'[articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b) ed f)";

b) dopo le parole: "edilizia abitativa e ad uso produttivo," sono inserite le seguenti: "nonche' al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attivita' ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita' produttiva,".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 367 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei Commissari di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#), in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), sono prorogate all'anno 2015 le possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 368 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'[articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), non si applicano alle amministrazioni delle Universita' che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al [decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#).

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 369 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'[articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 370 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'[articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 371 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del [decreto-legge n. 74 del 2012](#), sono destinati:

a) agli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1 agosto 2012, n. 122](#);

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 372 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

372. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 373 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 374 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

374. Le risorse disponibili di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 giugno 2009, n. 77](#), nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalita' dovute alla violenza di genere e sui bambini.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 375 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'[articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96](#), relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 376 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#), e successive modificazioni.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 377 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517](#), e' disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attivita' strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole universita' e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 378 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

378. E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 379 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

379. Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'[articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#). Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 380 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#), e' incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 381 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 dicembre 2008, n. 189](#), e successive modificazioni, e' incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 382 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla [legge 17 ottobre 1996, n. 534](#), il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 383 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

383. Il regolamento di cui al comma 382 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasparenza e pubblicita' dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;

b) semplificazione e celerita' dei procedimenti;

c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalita' giuridica; assenza di finalita' di lucro; storicita' della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attivita' svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attivita' e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra piu' istituti culturali; capacita' di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attivita' e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale; disponibilita' di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attivita' continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attivita' di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;

d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicita' di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscono di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;

f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di

ottimizzare i servizi per l'utenza;

h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);

i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'[articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996](#), redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 384 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

384. All'[articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416](#), e successive modificazioni, la parola: "contributi" e' sostituita dalla seguente: "premi" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 385 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382 e' acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 386 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 387 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

387. All'[articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 222:

1) al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2011" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre di ogni anno" e le parole: "in corso" sono sostituite dalle seguenti: "da avviare nell'anno seguente";

2) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: "Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu' vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici";

3) l'ottavo periodo e' sostituito dai seguenti: "Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio";

b) al comma 222-bis:

1) il quarto periodo e' soppresso;

2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalita' ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprieta' dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati";

c) il comma 224 e' sostituito dal seguente:

"224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 388 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria puo' avvalersi della facolta' di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 389 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

389. Le disposizioni del comma 388 del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprieta' dei fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), e successive modificazioni, nonche' degli immobili di proprieta' dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.

(1) Comma cosi' modificato dall'[art. 2, comma 2 decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 151](#) entrato in vigore il 31 dicembre 2013. Il testo originario del comma 389 era il seguente: "389. Le disposizioni del [comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 dicembre 2013, n. 137](#), e quelle di cui al comma 388 del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprieta' dei fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'[articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2001, n. 410](#), e successive modificazioni, nonche' degli immobili di proprieta' dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi."

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 390 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

390. All'[articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operativita' dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operativita' e a una maggiore mobilita' del personale, connesse all'assolvimento dei propri

compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dall'1 gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 391 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), le competenti Commissioni parlamentari e la societa' di cui all'[articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalita' istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 392 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

392. All'[articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), le parole da: "ai sensi dell'articolo 5-bis" fino a: "riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso il valore venale del bene, con la facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 393 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

393. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili, appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 394 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

394. All'[articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), dopo le parole: "in uffici scolastici regionali di livello" sono inserite le seguenti: "dirigenziale o" e dopo le parole: "dirigenziale generale," sono inserite le seguenti: "in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 395 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

395. La disposizione di cui all'[articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 ottobre 2013, n. 112](#), si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facolta' di optare, in luogo dell'indennita' prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma e' utile ai fini di quanto previsto dall'[articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.

[Torna al sommario](#)



#### **Articolo 1 Comma 396 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 397 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

397. All'[articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155](#), dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

"4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia puo' disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 398 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziati nel "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 399 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361](#), all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533](#), e all'[articolo 2, primo comma, lettera c\), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1976, n. 240](#), la parola: "martedì" e' sostituita dalla seguente: "lunedì"; all'[articolo 5, primo comma, lettera b\), del citato decreto-legge n. 161 del 1976](#) le parole: "martedì successivo, con inizio alle ore dieci" sono sostituite dalle seguenti: "lunedì successivo, con inizio alle ore 14"; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della [legge 17 febbraio 1968, n. 108](#), le parole: "alle ore 8 del martedì" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 14 del lunedì" e, alla medesima lettera c), le parole: "entro le ore 16" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 24" e le parole: "entro le ore 20" sono sostituite dalle seguenti: "entro le ore 10 del martedì".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 400 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:

a) all'[articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), al secondo periodo, le parole: "in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio";

b) all'[articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'[articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#), e dal nono comma del presente articolo";

2) dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente:

"L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, e' stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento";

c) l'[articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62](#), e' abrogato;

d) all'[articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 marzo 1993, n. 68](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "50 ore" e "70 ore" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "40 ore" e "60 ore" e le parole: "dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse" sono sostituite dalle seguenti: "dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data";

2) al comma 2, le parole: "con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "con determinazione da adottare preventivamente" e le parole: "per il periodo gia' decorso" sono soppresse;

3) al comma 3, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quattro mesi";

e) all'articolo 85 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](#), il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'[articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182](#), e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento e' divenuta definitiva";

f) all'[articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43](#), il comma 4 e' abrogato;

g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299](#); h) alla [legge 4 aprile 1956, n. 212](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1, il secondo comma e' abrogato;

2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma e' ridotto ad almeno 3 e non piu' di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con piu' di 500.000 abitanti;

3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;

4) all'articolo 5, le parole: "agli articoli 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3";

i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;

l) all'[articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49](#), convertito dalla [legge 30 maggio 2008, n. 96](#), il secondo periodo e' soppresso;

m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo piu' razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), le parole: "al cui fianco" sono sostituite dalle seguenti: "sotto ai quali".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 401 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 402 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

402. Entro l'1 gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa

l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro l'1 gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, l'invio dei dati mensili di cui all'[articolo 1, comma 447, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), cessa in corrispondenza della prima mensilità per il cui pagamento ci si avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo periodo del presente comma.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 403 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia di cui all'[articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121](#), e del personale civile che presta servizio negli uffici o reparti specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei compensi per lavoro straordinario.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 404 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

404. Ai fini della disposizione di cui al [comma 4 dell'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), il compenso previsto per il Garante del contribuente non può essere superiore al 50 per cento di quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 405 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

405. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, nei limiti di cui al comma 404, il compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte a decorrere dall'1 gennaio 2014.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 406 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

406. All'[articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), dopo le parole: "e 2013" sono aggiunte le seguenti: ", nonché negli anni 2015 e 2016".

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 407 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

407. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e' soppressa a decorrere dall'anno 2015.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 408 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

408. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e' soppressa.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 409 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

409. L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](#), e' ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 410 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per un ulteriore periodo, senza possibilita' di rinnovo, di sei mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro 7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare l'attivita' di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'[articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#). A decorrere dall'1 gennaio 2015, le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e 9-quater, del [decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1998, n. 30](#), e successive modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](#).

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 411 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

411. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 410, il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilita' finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue attivita' liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo le forme e le modalita' della liquidazione coatta amministrativa.

[Torna al sommario](#)

**Articolo 1 Comma 412 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli articoli 35 e 206 del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), il Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del 5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento della transazione.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 413 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste dall'[articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), a seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, recante "Modalita' di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro nel periodo 1 gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'[articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228](#)", nel medesimo comma 481 le parole: "400 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "305 milioni".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 414 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

414. All'[articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#), dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "In deroga alla previsione di cui al periodo precedente, l'Autorita' di cui all'[articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#), restituisce entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui all'[articolo 23 della legge 12 agosto 1982, n. 576](#), e successive modificazioni, delle entrate di cui all'[articolo 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995, n. 481](#), delle entrate di cui all'[articolo 1, comma 6, lettera c\), numero 5\), della legge 31 luglio 1997, n. 249](#), e delle entrate di cui all'[articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266](#), e successive modificazioni; le restanti somme saranno restituite in dieci annualita' costanti da erogare entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 415 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

415. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 307 del 2004](#), e' ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 416 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

416. Il [comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e' sostituito dal seguente:

"523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 e' attribuita all'Autorita' di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), una quota pari a 2 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'[articolo 23 della legge n. 576 del 1982](#), e successive modificazioni; entrate di cui all'[articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995](#); entrate di cui all'[articolo 1, comma 6, lettera c\), numero 5\), della legge n. 249 del 1997](#); entrate di cui all'[articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005](#), e successive modificazioni; entrate di cui all'[articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#), ed entrate di cui all'[articolo 40 della legge n. 724 del 1994](#). Per gli anni 2014 e 2015 e' attribuita, all'Autorita' di cui alla [legge 12 giugno 1990, n. 146](#), una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui al citato [articolo 23 della legge n. 576 del 1982](#); entrate di cui al citato [articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995](#); entrate di cui al citato [articolo 1, comma 6, lettera c\), numero 5\), della legge n. 249 del 1997](#); entrate di cui al citato [articolo 1, comma 67, della legge n. 266 del 2005](#); entrate di cui all'[articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#), ed entrate di cui all'[articolo 40 della legge n. 724 del 1994](#); una quota pari a 0,98 milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'[articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335](#), e successive modificazioni, e delle entrate di cui all'[articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#)".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 417 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede

europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e al [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#), possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 418 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal [decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18](#), il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema universitario, di cui all'[articolo 1, comma 116, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), e' determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2013.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 419 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

419. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto, puo' predisporre un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e incorporazione, delle societa' direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 420 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'[articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuita' dei relativi incarichi.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 421 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

421. L'[articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, di cui alla [legge 4 agosto 1955, n. 848](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 422 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'[articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#), gia' facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'[articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992](#). Le disposizioni di cui al presente comma trovano

applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'[articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992](#) siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 423 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

423. Al fine di completare l'attività di monitoraggio e di revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, così da introdurre comportamenti virtuosi negli enti locali, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 424 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

424. Per le finalità di cui al [titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#), e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 425 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della [legge 15 marzo 2010, n. 38](#), i medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 426 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

426. Il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) è aggiornato, con cadenza annuale, dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalità di cui all'[articolo 8, comma 1, lettera a\), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 16 novembre 2001, n. 405](#), nonché ad assegnare i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina conseguentemente, a saldi invariati, l'entità della riduzione del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai commi 3 e 4 dell'[articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 427 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato interministeriale di cui all'[articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), in considerazione delle attività svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio 2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, nonché di ottimizzazione dell'uso degli immobili tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), in misura non inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale, alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle

misure di cui al primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente comma, nonché al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni, sono adottate misure volte all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati concernenti la proprietà e le caratteristiche tecniche dei veicoli attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative procedure.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 428 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'[articolo 21, comma 5, lettera b\), della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), sono accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge. Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione" e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano altresì esclusi gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 438, 439, 577 e 578. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 427, si provvederà a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti obiettivi.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 429 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015, 2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi di cui ai commi 449-bis e 454 dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), come modificato dai commi 497 e 499 del presente articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali, mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'[articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183](#), come modificate dai commi 532 e 534 del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le province.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 430 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro la data dell'1 gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 431 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato "Fondo



per la riduzione della pressione fiscale" cui sono destinate, a decorrere dal 2014, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le seguenti risorse:

a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'[articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), al netto della quota già considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di equità sociale e ad impegni inderogabili;

b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le maggiori entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 432 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b) del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura, da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del [decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), e, dall'altro lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 433 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e b) del comma 431, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 434 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una valutazione (dell'andamento della spesa primaria corrente e) (1) degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalità di applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

(1) Parole soppresse dall'[art. 1, comma 2, lett. b\) decreto-legge 30 dicembre 2013 n. 151](#) entrato in vigore il 31 dicembre 2013.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 435 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

435. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo, derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione della

pressione fiscale, mediante riassegnazione al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalita' previste al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#). Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' di utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 436 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'[articolo 26, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 febbraio 2012, n. 14](#), e' prorogato al 31 dicembre 2016. All'[articolo 1, comma 17, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2006, n. 286](#), e successive modificazioni, dopo le parole: "n. 196," sono inserite le seguenti: "per le esigenze connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa pubblica e miglioramento della qualita' dei servizi pubblici di cui all'[articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#),".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 437 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

437. Ai fini dell'attuazione dell'[articolo 49-bis, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2013, n. 98](#), con uno o piu' decreti da adottare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare idonee modalita' di utilizzo di personale dipendente dalle amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 438 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4 alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto delle riduzioni di cui al medesimo periodo.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 439 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

439. Le disponibilita' di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152 milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 440 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

440. All'[articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Restano altresì ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al [regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#), e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico di cui al [regio decreto 6 maggio 1940, n. 635](#), e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano

compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese". Restano validi gli atti comunque adottati dalle commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 441 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

441. Le gestioni commissariali di cui all'[articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119](#), nonché quelle disposte in applicazione dell'[articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), cessano il 30 giugno 2014.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 442 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

442. All'allegato 2 di cui all'[articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2012, n. 122](#), alla voce "Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie concianti, di cui al [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540](#)", dopo le parole: "CCIAA Napoli" sono aggiunte le seguenti: ", Pisa e Vicenza". Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 443 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'[articolo 52](#), dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)";

b) all'[articolo 53](#), comma 1, le parole: "70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 444 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le depositarie autorizzate ai sensi dell'[articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571](#), e successive modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e delle sanzioni accessorie previste dal [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 445 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell'[articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992](#) può assumere la custodia del veicolo,

provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione con la pubblicazione dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia, si procederà all'alienazione del veicolo alla depositaria, anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni dei commi da 446 a 449.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 446 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto titolare del deposito l'atto recante la determinazione all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del [codice civile](#), con il consenso del titolare del deposito, comunicato alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione è comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 447 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità dell'alienazione e delle attività ad essa funzionali e connesse. Il corrispettivo dell'alienazione è determinato dalle amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare del deposito in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo soggetto.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 448 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'[articolo 38 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#).

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 449 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

[Torna al sommario](#)

#### **Articolo 1 Comma 450 -**

*In vigore dal 1 gennaio 2014*

450. All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[Torna al sommario](#)